



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 12
DEL 31.05.2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) - APPROVAZIONE MODIFICA
REGOLAMENTO**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20.10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Angelo Agnellini	A
2. Mario Vitali	P	10. Domenico Cadei	A
3. Giambattista Bettoni	P	11. Walter Bettoni	A
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	A		
6. Stefano Pezzotti	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Claudio Bettoni	P		

Totale presenti: 7

Totale assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto, spiegando che è stato necessario modificare il regolamento TARI in seguito all'introduzione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica a decorrere dal 01.01.2022. Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00), gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- ai sensi dell'art.3 comma 5-quinquies della L. 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, POSSONO approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art.3, comma 5-sexiesdecies della L. 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, che il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è da intendersi differito al 31 maggio 2022;

PREMESSO, altresì, che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della legge n.481/1995 e dell'art.1 comma 527 della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di

efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATI in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158/1999 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di aggiornamento del metodo tariffario MTR al fine della predisposizione delle tariffe per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/rif del 03 agosto 2021 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;*

DATO ATTO dell'introduzione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica a decorrere dal 01.01.2022;

RITENUTO pertanto dover aggiornare i criteri di determinazione delle tariffe delle utenze domestiche;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 30/06/2021 di approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RITENUTO di modificarne il comma 5 dell'articolo 25, come segue: *“A decorrere dal 01.01.2022, alle utenze domestiche e loro pertinenze per sogetti non residenti verrà riconosciuta una riduzione pari al 20% per la sola parte di tariffa variabile. Tale riduzione non è cumulabile con altre possibili riduzioni.”;*

VISTO ED ESAMINATO l'Allegato A: “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”;

RITENUTO per quanto sopra, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere all'approvazione della modifica del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" che si allega al presente atto, nel rispetto del complessivo quadro normativo vigente in materia allo scopo di organizzare adeguatamente il servizio di raccolta dei rifiuti ed al fine di scongiurare squilibri della gestione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, reso con verbale n. 6 del 27.05.2002 acquisito al protocollo dell'ente con il n.2133;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 7

astenuti: 0

votanti: 7

favorevoli: 7

contrari: 0

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la modifica del "Regolamento per la disciplina della TARI", allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento di che trattasi ha efficacia a decorrere dal 01.01.2022;
4. di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario il presente atto per la relativa pubblicazione su Portale del federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'articolo 52, co. 2, del d. lgs. n. 446/1997 e all'art. 13, co. 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014.
5. di pubblicare il presente regolamento nell'apposita Sezione dedicata del portale istituzionale del Comune.
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Gianpietro Maffi;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito vista l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 7

astenuti: 0

votanti: 7

favorevoli: 7

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione:

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maffi rag. Gianpietro

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Serena Saltelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 13.06.2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 13.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Serena Saltelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

- (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- () diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 13.06.2022

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Saltelli

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.